PARTE GENERALE
DOCUMENTO DI SINTESI

relativo al

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

adottato da
CARGO S.r.l.

1.IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO: IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA SUA EVOLUZIONE

1.1. Il superamento del principio societas delinquere non potest e la portata della nuova responsabilità amministrativa da reato

Il Legislatore italiano, in esecuzione della delega di cui alla Legge 29 settembre 2000, n. 300, con il D.Lgs. n. 231/2001, emanato in data 8 giugno 2001 (di seguito, anche Decreto), recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni Internazionali in precedenza sottoscritte dallo Stato italiano. Il Legislatore Delegato, dunque, ponendo fine ad un acceso dibattito dottrinale, ha superato il principio secondo cui *societas delinquere non potest*, introducendo, a carico degli enti (gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica; di seguito, anche collettivamente indicati come "Enti" e singolarmente come "Ente"; sono esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici e quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale), un regime di responsabilità amministrativa (invero, dal punto di vista pratico, assimilabile ad una vera e propria responsabilità penale) nell'ipotesi in cui alcune specifiche fattispecie di reato vengano commesse, nell'interesse o a vantaggio degli Enti stessi, come specificato all'art. 5, comma 1, lett. a) e b) del Decreto:

i. persone *"che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso"* (si tratta dei c.d. soggetti in posizione apicale);
ii. persone *"sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto i*) (i c.d. soggetti in posizione subordinata).

Non tutti i reati commessi dai soggetti sopra indicati implicano una responsabilità amministrativa riconducibile all'Ente atteso che sono individuate come rilevanti solo specifiche tipologie di reati.

"*Prima della emanazione del Decreto, era escluso che una società potesse assumere, nel processo penale, la veste di imputato. Si riteneva, infatti, che l'art. 27 della Costituzione - che statuisce il principio della personalità della responsabilità penale - impedisse l'estensione dell'imputazione penale ad una società e, quindi, ad un soggetto"non personale". La società, dunque, poteva essere chiamata a rispondere, sotto il profilo civile, per il danno cagionato dal dipendente, ovvero, a mente degli artt. 196 e 197*

cod. pen., nell'ipotesi di insolvibilità del dipendente condannato, per il pagamento della multa o della ammenda".

Si fornisce, di seguito, una sintetica indicazione delle categorie di reati rilevanti ai senti del Decreto, con l'elencazione delle fattispecie astrattamente riferibili all'attività svolta dalla CARGO S.r.l. (di seguito, anche "Società").

La prima tipologia di reati cui, a mente del Decreto, consegue la responsabilità amministrativa dell'Ente è quella dei **reati commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione,** che vengono dettagliati agli artt. 24 e 25 del Decreto, ossia: indebita percezione di erogazioni pubbliche (316-*ter* cod. pen); truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, cod. pen.); truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* cod. pen.); frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* cod. pen.); peculato (art. 314, comma 1 cod. pen.); peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 cod. pen.); corruzione per un atto d'ufficio (artt. 318 e 321 cod. pen.); corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 321 cod. pen.); induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* cod. pen.); corruzione in atti giudiziari (artt. 319-*ter* e 321 cod. pen.); istigazione allacorruzione (art. 322 cod. pen.); corruzione di persone incaricate di pubblico servizio (artt. 320 e 321 cod. pen.); frode nei contratti di pubbliche forniture (art. 356 cod. pen.); concussione (art. 317 cod. pen.); malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-*bis* cod. pen.); peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322-*bis* cod. pen.), Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-*bis* cod. pen.).

Va specificato che, in virtù dell'art. 6-*ter*, comma 2, lett. a), D.L. 10 agosto 2023, n. 105 - convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137 - il comma 1 dell'art. 24 D.Lgs. 231/01, contempla, ad oggi, anche le fattispecie di turbata libertà degli incanti (353 cod. pen.) e di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-*bis* cod. pen.).

L'art. 25-*bis* del Decreto – introdotto dall'art. 6 della L. 23.09.2001, n. 409 e modificato dall'art. 15, L. 23.07.2009, n. 99 (G.U. 31.07.2009, n. 176, S.O. 136), con decorrenza 15.08.2009 – richiama, poi, i **reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori da bollo e in strumenti o segni di riconoscimento** (artt. 453, 454, 455, 457, 459, 460, 461, e 464, 473 e 474 cod. pen.).

La legge n. 75 del 21 aprile 20206 (in G.U. 14/05/2026 n. 110) ha disposto, con l'art. 1, comma 2, la modifica dell'art. 25-bis.1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 231/01, il quale, rubricato "delitti con l'industria e il commercio", prevede le seguenti fattispecie di reato: 513, 515, 516, 517, 517-*ter* 517-*quater* e 517-*octies*, quarto comma, 513-*bis* e 514 cod. pen.

Un'ulteriore e importante tipologia di reati cui è ricollegata la responsabilità amministrativa dell'Ente è, inoltre, costituita dai **reati societari**, categoria disciplinata dall'art. 25-*ter* del Decreto, disposizione introdotta dal D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, che individua le seguenti fattispecie, così come modificate dalla L. 28 dicembre 2005, n.262:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.);
- fatti di lieve entità (art. 2621-*bis* cod. civ.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 cod.civ.);
- falso in prospetto (art. 2623 cod. civ., abrogato dall'art. 34 della L. n. 262/2005, la quale ha tuttavia introdotto l'art. 173 bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58);
- impedito controllo (art. 2625 cod. civ.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod.civ.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-*bis* cod. civ.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.);
- corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.);
- aggiotaggio (art. 2637 cod. civ., modificato dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cod.civ., come modificato, da ultimo, dalla D.Lgs. 6 dicembre 2023, n. 224);
- delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019 (lett. s-*ter*) introdotta all'art. 25-*ter*, D.Lgs. 231/01 dal D.Lgs. 2 marzo 2023, n. 19).

L'intervento riformatore non si è fermato e, con la L. 14 gennaio 2003, n. 7, è stato introdotto l'art. 25-*quater*, con cui si estende ulteriormente l'ambito di operatività della responsabilità amministrativa da reato ai **delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico** previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali.

Successivamente, la L. 11 agosto 2003, n. 228, ha introdotto l'art. 25-*quinquies*, rubricato "**delitti contro**

la personalità individuale". In materia, il D.L. 12 giugno 2026, n. 115 (in G.U. 01/07/2026 N. 150) ha disposto, con l'art. 13, comma 1. Lettere a) e b), la modifica all'art. 25-*quinquies* D.Lgs. 231/01 a mente del quale l'Ente è responsabile anche per la commissione dei delitti previsti e puniti dagli artt. artt. 600, 600-*bis*, 600- *ter*, 600-quater, 600-*quater*. 1, 600-*quinquies*, 601,601.1, 602 e 603-*bis*, 609-undecies cod. pen.).

Anche se CARGO S.r.l. non è una società quotata, per completezza deve ricordarsi che la Legge n. 62/2005, c.d. Legge Comunitaria, e la L. n. 262/2005, meglio conosciuta come Legge sul Risparmio, hanno ancora incrementato il novero delle fattispecie di reato rilevanti ai sensi del Decreto. È stato, infatti, introdotto l'art. 25-*sexies*, relativo ai **reati di abuso dei mercati** (c.d. ***market abuse***; artt. 184 e 185 del D.Lgs. n. 58/1998).

La L. 9 gennaio 2006, n. 7, ha, inoltre, introdotto l'art. 25-*quater*.1 del Decreto, che prevede la responsabilità amministrativa da reato dell'Ente nell'ipotesi che sia integrata la fattispecie di **pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (art. 583-*bis* cod. pen.).

In seguito, la L. 16 marzo 2006, n. 146, che ha ratificato la Convenzione e i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001, ha previsto la responsabilità degli Enti per **alcuni reati aventi carattere transnazionale**. La fattispecie criminosa si considera tale, quando, nella realizzazione della stessa, sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e sia per essa prevista l'applicazione di una sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione, nonché, quanto alla territorialità: sia commessa in più di uno Stato; sia commessa in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato; sia commessa anche in un solo Stato ma una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo avvenga in un altro Stato; sia commessa in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

I reati a tale fine rilevanti sono:

- associazione a delinquere (art. 416 cod. pen.);
- associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416-*bis* cod. pen.);
- associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del DPR 23 gennaio 1973, n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 9 ottobre1990, n. 309);

- traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- intralcio alla giustizia, nella forma di non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'A.G. e del favoreggiamento personale (artt. 377-*bis* e 378 cod. pen.).

Il Legislatore italiano ha novellato il Decreto mediante la L. 3 agosto 2007, n. 123, e, in seguito, mediante il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

Con la L. n. 123/2007, è stato introdotto l'art. 25-*septies* del Decreto, poi sostituito dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che prevede la responsabilità degli Enti per i reati di **omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro**.

Il D.Lgs. n. 231/2007, viceversa, ha introdotto l'art. 25- *octies* del Decreto, a mente del quale l'Ente è responsabile per la commissione dei **reati di ricettazione** (art. 648 cod. pen. come modificato, da ultimo, dal D.Lgs. 195/2021), **riciclaggio** (art. 648-*bis* cod. pen.), **impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 648-*ter* cod. pen.) e **autoriciclaggio** (art. 648-*ter*.1 cod. pen.).

La L. 18 marzo 2008, n. 48 ha introdotto, inoltre, l'art. 24-*bis* del Decreto, che estende la responsabilità degli Enti anche ad alcuni **reati c.d. informatici** (artt. 615-*ter*, 617-*quater*, 617-*quinquies*, 635-*bis*, 635-*ter*, 635-*quater*, 635-*quinquies*, 629 comma, 635-*quater*.1, 491-bis, 640-*quinquies* cod. pen. e art. 1, comma 11, DL 21 settembre 2019, n. 105).

L'art. 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184 – poi modificato dal D.L. 10 agosto 2023, n. 105 - ha introdotto, nel D.Lgs. n. 231/2001, l'art. 25-*octies*.1, il quale prevede una responsabilità dell'Ente anche per i delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e, nel dettaglio, per i delitti di **indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti** (art. 493-*ter* cod. pen.), **detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti** (art. 493-*quater* cod. pen.), **frode informatica** (art. 640-*ter* cod. pen.).

Inoltre, in virtù dell'art. 6-*ter*, comma 2, lett. b) del D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137, è stato introdotto, all'art. 25-*octies*.1, il comma 2-*bis*, il quale annovera, fra i reati commissibili dall'Ente, anche il **trasferimento fraudolento di valori** (art. 512-*bis* cod. pen.).

Per completezza, deve ricordarsi, inoltre, che l'art. 23 del Decreto punisce l'**inosservanza delle sanzioni interdittive**, che si realizza qualora all'Ente sia stata applicata, ai sensi del Decreto, una sanzione o una misura cautelare interdittiva e, nonostante ciò, lo stesso trasgredisca agli obblighi o ai divieti ad esse inerenti.

La L. del 15.07.2009 n. 94 (G.U. 24.07.2009, n. 170 - S.O. n. 128), con decorrenzadall'08.08.2009, ha, da ultimo, inserito l'articolo 24-*ter* che prevede la responsabilità dell'Ente in ordine ai delitti di criminalità organizzata, in relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, comma 6, 416-*bis*, 416-*ter* e 630 cod. pen., ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-*bis* cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Infine, il Legislatore è intervenuto novellando il Decreto 231 con la L. del 23.07.2009 n. 99 (G.U. 31.07.2009, n. 176, S.O. 136), con decorrenza dal 15.08.2009, che ha introdotto:

- articolo 25-*bis*.1: delitti contro l'industria e il commercio, in relazione ai delitti di cui agli articoli del Codice penale 513, 513 bis, 514, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater;
- articolo 25-*novies*: delitti in materia di violazione del diritto d'autore in relazione ai delitti previsti dagli artt. 171, comma 1, lettera a-*bis*), e comma 3, 171-*bis*, 171-*ter*,171-*septies* e 171-*octies* della L. 22 aprile 1941, n. 633;
- articolo 25-*decies*: induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, in relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-*bis* cod. pen.

Il Legislatore italiano, inoltre, non è rimasto indifferente al tema degli illeciti ambientali e con il D.Lgs. n. 121 del 7 luglio 2011, e successivamente con la L. 22 maggio 2015, n. 68 ha esteso il catalogo dei resti presupposto prevedendo, all'art. 25-*undecies*, la responsabilità della società per gli illeciti ambientali. Su tale norma ha inciso il D.L. 21 aprile 2026, n. 81 (in G.U. 18/05/2026, N. 113) il quale ha disposto, per il tramite dell'art. 8, comma 1, lettere a) e b) la modifica dell'art. 25-*undecies*, comma 1 lettere a) e b) nonché ha introdotto i commi 1-*ter* e 1-*quater*; pertanto, l'art. 25-*undecies* prevede, ad oggi, le seguenti fattispecie di reato:

- inquinamento ambientale (art. 452-*bis* cod. pen.);
- commercio di prodotti inquinanti (art. 452-bis.1 cod. pen.);
- disastro ambientale (art. 452-*quater* cod. pen.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* cod. pen.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* cod. pen.);
- circostanze aggravanti (art. 452-octies cod. pen.);

- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* cod. pen.)[1];
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies cod. pen.);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* cod. pen.);
- distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* cod. pen.);
- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni dell'autorità competente; scarichi di acque reflue industriali e scarichi sul suolo superiori ai valori limiti; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili
- contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto (art. 137, comma 2, comma 3, comma 5 comma 13, D.Lgs. 152/06);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, D.Lgs. 152/06);
- bonifica dei siti (art. 257, commi 1 e 2, D.Lgs. 152/06);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, D.Lgs. 152/06);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.lgs. 152/06);
- false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; Omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (art. 260-*bis* D.Lgs. 152/06);
- importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza in violazione del Reg. (CE) n. 338/97 ovvero con certificato o licenza non validi; omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al medesimo Regolamento; utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Reg. (CE) n. 338/97; commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite

[1] L'art. 25-*undecies*, D.Lgs. 231/01 indica ancora, come reato presupposto, l'art. 260 T.U. Ambiente, pur specificando che il richiamo è da intendersi all'art. 452-*quaterdecies* cod. pen., ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. n. 21/2018.

in base al Reg. (CE) n. 338/97; detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione (art. 1, l. 150/92);

- falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati in relazione alle fattispecie dell'art. 16 par. 1 lett. a), c), d), e) e l) Reg. (CE) n. 338/97 (art. 3-*bis*, l. 150/92);
- inquinamento doloso provocato da navi (art. 8 D.lgs. 202/07);
- inquinamento colposo provocato da navi (art. 9 D.lgs. 202/07);
- cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, l. 549/93);
- commissione dei reati previsti dal decreto legislativo attuativo dell'art. 9 della legge 13 giugno 2025, n. 91;

Successivamente, la L. del 6 novembre 2012, n. 190 ha ampliato il catalogo dei reati presupposto introducendo:

- "*la corruzione tra privati"* di cui al nuovo comma 3 dell'art. 2635 cod. civ. il quale punisce *"gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà,*" (comma 1), con pena più lieve se il fatto è commesso "*da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma*" (comma 2).È imputabile, insieme al corrotto anche il corruttore ovvero "*chi, anche per interposta persona, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma*" (comma 3);
- "*l'induzione indebita a dare o promettere utilità*" *ex* art. 319-*quater* cod. pen. che sanziona salvo che il fatto costituisca più grave reato, la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce qualcuno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altrautilità, nonché la condotta di chi dà o promette denaro o altra utilità (al pubblico ufficialeo all'incaricato di pubblico servizio).

Il catalogo dei reati si è notevolmente incrementato per far fronte alla necessità di prevedere la c.d. Colpa

d'organizzazione 231 anche per: Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25-*quinquies*, comma 1 –introdotto dalla L. n. 199 del 2016); Istigazione alla Corruzione tra privati (art. 25-*ter* – introdotto dal D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38); Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* – introdotto dal D.Lgs. 16 luglio 2012, n.109 e D.Lgs. 17 ottobre 2017, n. 161); Frode in competizioni Sportive (art. 25-*quaterdecies* – introdotto dalla L. 3 maggio 2019, n.39); Razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies* – introdotto alla L. Europea del 20.11.2017); Perimetro di sicurezza cibernetico (art. 24-*bis* – introdotto dal D.L. 105/2019); Reati Tributari (art. 25-*quinquiesdecies* – introdotto dalla L. 157/2019 e da ultimo modificato dal D.Lgs. 156/2022).

Da ultimo, l'art. 3, comma 1, della L. 9 marzo 2022, n. 22 ha introdotto, nel D.LGS. 231/01, l'art. 25-*septiesdecies* il quale ha ampliato ulteriormente il catalogo dei reati presupposto, contemplando anche le **violazioni in materia di alienazione di beni culturali** (art. 518-*novies* cod. pen.), **appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-*ter* cod. pen.), *importazione illecita di beni culturali*** *(art. 518-decies cod. pen.),* uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-*undecies* cod. pen.), **distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici** (art. 518-*duodecies* cod. pen.), **contraffazione di opere d'arte** (art. 518-*quaterdecies* cod. pen.), **furto di beni culturali** (art. 518-*bis* cod. pen.), **ricettazione di beni culturali** (art. 518-*quater* cod. pen.) **e falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali** (art. 518-*octies* cod. pen.).

Sempre l'art. 3, comma 1, della L. 9 marzo 2022, n. 22 ha, inoltre, introdotto l'art. 25-*duodevicies*, a mente del quale l'Ente è punito anche per i delitti **di riciclaggio di beni** culturali (art. 518- *sexies* cod. pen.) e **devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici** (art. 518-*terdecies* cod. Pen.).

Il D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141 contenete "*Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi*", ha modificato l'art. 25-*sexiesdecies* del Decreto, relativo ai reati di **contrabbando** e inserendo, per la prima volta, tra i *predicate crimes*, i reati previsti dal Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, "*Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative*".

La legge 6 giugno 2025, n. 82 (in G.U. 16/06/2025) ha disposto, mediante l'art. 8, comma 1, l'introduzione dell'art. 25-*undevicies*, rubricato "**delitti contro gli animali**", prevedendo che l'Ente possa esser responsabile anche per le fattispecie di cui agli artt. 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater*, 544-*quinquies* e 638 cod. pen. Il D.L. 30 dicembre 2025, n. 211 (in G.U. 09/01/2026, N. 6) ha disposto, con l'art. 6, comma 1, lettera c), l'introduzione dell'art. 25-*octies*.2 - "**reati in materia di violazioni di misure restrittive dell'Unione**

europea" – il quale prevede la responsabilità penale dell'Ente anche con riferimento all'art. 275-*bis*, commi 1, 2 e 5, art. 275-ter, commi 1 e 2, art. 275-*quater*, comma 1, cod. pen., art. 12, comma 1-bis, D.Lgs. n. 286/98.

Infine, con il Decreto Legislativo 9 settembre 2026, n. 160, recante disposizioni di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2024/1689, c.d. "AI Act", il legislatore nazionale è intervenuto nuovamente sul D.Lgs. 231/2001 introducendo, per il tramite dell'art. 15, l'art. 25-vicies, rubricato "**Reati commessi con l'uso di sistemi di intelligenza artificiale**", estendendo la responsabilità dell'ente alle fattispecie di cui agli artt. 437-bis e 612-quater del Codice penale.

1.2. Le sanzioni previste dal Decreto

Nell'ipotesi in cui i soggetti di cui all'art. 5 del Decreto commettano uno dei reati previstidagli artt. 24 e ss. dello stesso o di quelli previsti dalla normativa speciale richiamata, l'Ente potrà subire l'irrogazione di pesanti sanzioni.

A mente dell'art. 9, le sanzioni, denominate amministrative, si distinguono in:

I. Sanzioni pecuniarie;

II. Sanzioni interdittive;

III. Confisca;

IV. Pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni interdittive si distinguono in:

- **interdizione dall'esercizio dell'attività;**
- **sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;**
- **divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;**
- **esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;**
- **divieto di pubblicizzare beni o servizi.**

Dal punto di vista generale, è opportuno precisare che l'accertamento della responsabilità dell'Ente, nonché la determinazione dell'*an* e del *quantum* della sanzione,sono attribuiti al Giudice penale competente

per il procedimento relativo ai reati dai quali dipende la responsabilità amministrativa.

L'Ente è ritenuto responsabile dei reati individuati dagli artt. 24 e ss. (ad eccezione delle fattispecie di cui all'art. 25-*septies* e dalle leggi speciali che hanno integrato il Decreto) anche se questi siano stati realizzati nelle forme del tentativo. In tali casi, però, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà.

Ai sensi dell'art. 26 del Decreto l'Ente non risponde quando volontariamente impedisceil compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

I. Le sanzioni pecuniarie

Le sanzioni pecuniarie trovano regolamentazione negli artt. 10, 11 e 12 del Decreto e si applicano in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell'Ente.

È bene specificare che il D.L. 30 dicembre 2025, n. 211 (in G.U. 09/01/2026, n. 6) ha disposto, per il tramite dell'art. 6, comma 1, lettera a), la modifica dell'art. 10, comma 3, introducendo, al contempo, il comma 3-*bis*.

Nel dettaglio, le sanzioni pecuniarie vengono applicate per ''quote'', in numero non inferiore a 100 e non superiore a mille, mentre l'importo di ciascuna quota – salvo quanto previsto dal comma 3-*bis*, introdotto di recente - va da un minimo di Euro 258,23 ad un massimo di Euro 1.549,37.

Il nuovo comma 3-*bis* stabilisce che "*nei casi previsti dalla legge, la sanzione pecuniaria è determinata in relazione alla specifica percentuale, indicata per ciascun illecito, del fatturato globale totale dell'ente relativo all'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, all'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria. Quando non è possibile accertate il fatturato globale totale dell'ente, la sanzione pecuniaria è applicata nell'importo determinato in relazione a ciascun illecito*".

Il Giudice determina il numero di quote sulla base degli indici individuati dal comma 1 dell'art. 11, mentre l'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente coinvolto.

Infine, ai sensi dell'art. 29, dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

II. Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive, individuate dal comma 2 dell'art. 9 del Decreto ed irrogabili nelle sole ipotesi tassativamente previste e solo per alcuni reati, sono:

A) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
B) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allacommissione dell'illecito;
C) il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere leprestazioni di un pubblico servizio;
D) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revocadi quelli già concessi;
E) il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Come per le sanzioni pecuniarie, il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono determinati dal Giudice penale che conosce del processo per i reati commessi dalle persone fisiche, tenendo conto dei fattori meglio specificati dall'art. 14 del Decreto. In ogni caso, fermo restando quanto previsto dall'art. 25, comma 5 e dell'art. 25-octies.2, comma 3 (così come previsto dal D.L. 30 dicembre 2025, n. 211) le sanzioni interdittive hanno una durata minima di 3 mesi e massima di 2 anni.

Uno degli aspetti di maggiore interesse è che le sanzioni interdittive possono essere applicate all'Ente sia all'esito del giudizio e, quindi, accertata la colpevolezza dello stesso, sia in via cautelare, cioè quando:

- sono presenti gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- emergono fondati e specifici elementi che facciano ritenere l'esistenza del concretopericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede;
- l'Ente ha tratto un profitto di rilevante entità.

L'art. 23, poi, stabilisce che chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva, trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

III. La confisca

La confisca del prezzo o del profitto del reato è una sanzione obbligatoria che consegue alla eventuale sentenza di condanna (art. 19, comma 1).

Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa potrà avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

IV. La pubblicazione della sentenza

La pubblicazione della sentenza è una sanzione eventuale e presuppone l'applicazione di una sanzione interdittiva (art. 18, come modificato dall'art. 2, comma 218, L. 23.12.2009, n. 191, G.U. 30.12.2009, n. 302, S.O. n. 243, con decorrenza 01.01.2010) ed avviene ai sensi dell'art. 36 cod.
pen. nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

Per completezza, infine, deve osservarsi che l'Autorità Giudiziaria può, altresì, in forza del Decreto, disporre:

A) il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca (art. 53);
B) il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'Ente qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre sommedovute allo Stato (art. 54).

1.3 L'adozione e l'attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controlloquale esimente della responsabilità amministrativa da reato

Il Legislatore riconosce, agli artt. 6 e 7 del Decreto, forme specifiche di esonero della responsabilità amministrativa dell'Ente. In particolare, l'art. 6, comma 1 prescrive che, nell'ipotesi in cui i fatti di reato siano ascrivibili a soggetti in posizione apicale, l'Ente non è ritenuto responsabile se prova che:

A) ha adottato ed attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo (di seguito, per brevità, anche solo "Modello") idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
B) ha nominato un organismo, indipendente e con poteri autonomi, che vigili sul funzionamento e l'osservanza del Modello e ne curi l'aggiornamento (di seguito, anche "Organismo di Vigilanza" o "OdV" o anche solo "Organismo");
C) il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente le misure previste nel Modello;
D) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Tali modelli, ai sensi del comma 2-bis, devono prevedere - in ossequio alla direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 - i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare,

Il contenuto del Modello è individuato dall'art. 6, il quale, al comma 2, prevede che l'Ente debba:

1) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;

2) prevedere specifici protocolli volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
3) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i reati;
4) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
5) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello.

Nel caso dei soggetti in posizione subordinata, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello importa che l'Ente sarà chiamato a rispondere solo nell'ipotesi in cui il reato sia stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (combinato di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7).
I successivi commi 3 e 4 introducono due principi che, sebbene siano collocati nell'ambito della norma sopra rammentata, appaiono rilevanti e decisivi ai fini dell'esonero della responsabilità dell'Ente per entrambe le ipotesi di reato di cui all'art. 5, lett. a) e b).
Segnatamente, è previsto che:

- il Modello deve prevedere misure idonee sia a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, sia a scoprire tempestivamente situazioni di rischio, tenendo in considerazione il tipo di attività svolta nonché la natura e la dimensione dell'organizzazione;
- l'efficace attuazione del Modello richiede una verifica periodica e la modifica dello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione o normativi; assume rilevanza, altresì, l'esistenza di un idoneo sistema disciplinare (condizione, invero, già prevista dalla lett. e), sub art. 6, comma 2).

Sotto un profilo formale, pertanto , l'adozione ed efficace attuazione di un Modello non costituisce un obbligo, ma unicamente una facoltà per gli Enti, i quali ben potrebbero decidere di non conformarsi al disposto del Decreto 231 senza incorrere, per ciò solo, in alcuna sanzione. A ben vedere, tuttavia, l'adozione ed efficace attuazione di un Modello idoneo è, per gli Enti, un presupposto irrinunciabile per poter beneficiare dell'esimente prevista dal Legislatore. È importante, inoltre, tenere in precipuo conto che il Modello non è da intendersi quale strumento statico, ma deve essere considerato, di converso, un apparato dinamico che permette all'Ente di eliminare, attraverso una corretta e mirata implementazione dello stesso nel corso del tempo, eventuali mancanze che, al momento della sua creazione, non erapossibile individuare.

2. LINEE GUIDA ELABORATE DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

In forza di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 6 del Decreto, i Modelli possono essere adottati sulla base dei codici di comportamento, redatti dalle Associazioni di categoria rappresentative degli Enti, comunicati al Ministero di Giustizia, il quale ultimo, se del caso, può formulare osservazioni.

La prima Associazione a redigere un documento di indirizzo per la costruzione dei modelli è stata Confindustria che, nel marzo del 2002, ha emanato delle Linee Guida, poi parzialmente modificate e aggiornate prima nel maggio 2004 poi, successivamente, nel marzo 2008 e da ultimo nel 2021 (di seguito, anche "Linee Guida").

Le Linee Guida di Confindustria costituiscono, quindi, l'imprescindibile punto di partenza per la corretta costruzione di un Modello. Tutte le versioni delle Linee Guida di Confindustria sono state poi giudicate adeguate dal Ministero di Giustizia.

In tale contesto, CARGO S.r.l., sempre tesa al proprio miglioramento, ha ritenuto di ottemperare alle disposizioni di cui al Decreto in modo da implementare un sistema strutturato ed idoneoa mitigare il rischio del verificarsi di ogni forma di irregolarità nello svolgimento dell'attività d'impresa, così da limitare il pericolo di commissione dei reati indicati dal Decreto e garantire la correttezza e la trasparenza della propria attività.

3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI CARGO S.r.l.

3.1. CARGO S.r.l.

L'Impresa CARGO S.r.l. è stata costituita il 4 Ottobre del 1984 dall'attuale Amministratore Unico, Michele Giardiello. Trattasi di una società che opera a livello nazionale prevalentemente nel Campo della Costruzione e Manutenzione di Linee Elettriche di Media e Bassa Tensione Aeree e Interrate, sviluppando, contemporaneamente, interessanti progetti che spaziano, sempre nel campo energetico, da Parchi Eolici ad Impianti Fotovoltaici.

La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attivita': a) Progettazione, costruzione e manutenzione di linee elettriche di alta, media e bassa tensione; di impianti di illuminazione pubblica, di linee telefoniche, di sicurezza del traffico ferroviario, per la trazione elettrica - ferroviaria, di aria compressa e di posta pneumatica; di metanodotti, di impianti di antifurti, antirapina, antincendi; b) progettazione di cabine di trasformazione; - costruzioni stradali, edili ed idrauliche; - assunzioni di rappresentanze, concessioni, depositi; c) produzione e trasformazione, importazione ed esportazione di ogni bene oggetto di commercio; d) costruzioni di impianti elettrici, interni ed esterni, industriali ed antideflagranti; e)

trasporto e spedizione di merci per conto proprio e di terzi; trasporto di persone per conto proprio e di terzi; f) attività di agenzia di trasporto e spedizioni; spedizione e trasporto sul territorio nazionale ed internazionale da eseguirsi direttamente e mediante terzi, in collaborazione con terzi e con l'utilizzo di ogni tipo di autoveicolo e vettore; g) locazione e noleggio di automezzi con e senza conducente; e) raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi e di rifiuti speciali non pericolosi, prodotti da terzi. La società potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, previa acquisizione delle necessarie autorizzazione di legge, se richieste, escluse tassativamente tutte le attività che per legge sono devolute ad iscritti ad ordini professionali ed ogni attività di intermediazione mobiliare e di raccolta di risparmio tra il pubblico; la società potrà partecipare a gare ed appalti pubblici e privati.

La società potrà anche assumere, sia direttamente che indirettamente, Interessenze e partecipazioni anche in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, ma sempre che non ne risulti modificato l'oggetto sociale, per il cui raggiungimento la società potrà contrarre mutui ed in genere ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, con banche, con società e privati, concedendo tutte le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali e personali.

La CARGO S.r.l. ha oggi una struttura logistica che copre diverse regioni italiane ma che estende la propria capacità operativa su tutto il territorio nazionale. Ciò le permette di venire incontro alle esigenze del proprio cliente “primario” in ogni zona geografica d'Italia. È infatti in grado di offrire soluzioni che uniscono un'ottima competenza tecnologica ad una profonda conoscenza delle realtà locali, garantendo la qualità degli interventi diretti da personale altamente qualificato, dotato di mezzi e strumenti idonei ad operare in situazioni estreme.

Dal 2005 l’impresa è entrata a far parte del **Consorzio Stabile Golden Lucano**, che nasce alla fine del 2003 su iniziativa di un gruppo di imprenditori locali, operanti già da anni nel settore della realizzazione linee per la distribuzione di energia elettrica, che scommettono sulle potenzialità del nuovo servizio da offrire al cliente principale ENEL Distribuzione S.p.A., al fine di ottemperare alle esigenze del Cliente ENEL e per meglio gestire le attività connesse alla realizzazione e manutenzione impianti per la distribuzione di energia elettrica.

La società – che da sempre ha posto una particolare attenzione al rispetto dei diritti dei lavoratori – ha conseguito la certificazione SA 8000:2014, mostrando di trattare i propri dipendenti in modo equo, sicuro e dignitoso. Sempre nell’ottica di uniformarsi alla standar internazionale di riferimento, CARGO S.r.l. ha ottenuto la certificazione ISO 9001:2015, garantendo, di conseguenza, un’elevata qualità dei prodotti.

L'attenzione all'ambiente, poi, ha portato la società a conseguire la certificazione ISO 140001:2015, impostando, la propria attività, su un sistema volto a garantire il minimo impatto ambientale.

CARGO S.r.l., infine, ha conseguito anche le seguenti certificazioni:

- UNI ISO 45001:2018 – Sistema di Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro, attestato rilasciato da QS Quality Service con prima data di emissione 18/06/2012;
- UNI CEI EN ISO 50001:2018 – Sistema di Gestione dell'Energia, attestato rilasciato da CERTIS con prima data di emissione 20/09/2021;
- UNI ISO 37001:2016 – Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione, attestato rilasciato da CERTIS con prima data di emissione 21/09/2021;
- SA8000:2014 – Sistema di Gestione della Responsabilità Sociale, attestato rilasciato da ESQ con prima data di emissione 04/04/2024;
- UNI/PdR 125:2022 – Sistema di Gestione per la Parità di Genere, attestato rilasciato da smc con prima data di emissione 25/02/2025;

La società **CARGO S.r.l.** possiede l'Attestazione di Qualificazione alla esecuzione dei lavori pubblici per la categoria "**0G10**" classe **VII**, relativa alla realizzazione di impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua.

Dal 10.05.2006, inoltre, l'Organizzazione risulta iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (Iscrizione n° PZ000291/S) per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti non pericolosi, come attività ordinaria e regolare e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno.

L'azienda è sempre tesa verso il miglioramento continuo sia nel suo specifico ambito di attività sia riguardo alle nuove strategie di marketing, migliorando quindi nel tempo, in maniera costante, la qualità delle prestazioni offerte alla committenza.

A conferma di ciò si rileva che negli anni, l'impresa CARGO S.r.l. è risultata tra le più accreditate imprese che lavorano con l'Enel Distribuzione S.p.A. ottenendo la classe 6^ nel processo di qualificazione richiesto dall'Ente, avendo così la possibilità d'accesso a gare d'appalto per importi fino ai 4 milioni di Euro.

3.2. L'adeguamento di CARGO S.r.l. alle previsioni del Decreto

A seguito dell'emanazione del D.Lgs. n. 231/2001, CARGO S.r.l. si è adoperata per procedere alla formalizzazione del suo Modello organizzativo, previa esecuzione di un'analisi dell'intera struttura

organizzativa aziendale nonché del proprio sistema di controlli interni, onde verificarne l'adeguatezza rispetto ai fini di prevenzione dei reati rilevanti.

Nel corso dell'anno 2026, CARGO S.r.l. ha avviato un articolato processo di aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo precedentemente adottato, al fine di garantirne non solo la costante conformità al quadro normativo di riferimento ma anche l'adeguatezza rispetto all'evoluzione della disciplina in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

A tal fine, la Società ha preliminarmente svolto un'approfondita attività di analisi e verifica interna volta a esaminare l'assetto organizzativo e procedurale esistente, nonché a individuare eventuali profili di adeguamento del Modello già in essere. All'esito di tale attività, CARGO S.r.l. ha ritenuto opportuno conferire specifico incarico a professionisti qualificati, affinché provvedessero a supportare la Società nel processo di revisione e aggiornamento del Modello - con particolare riguardo agli interventi resi necessari dall'evoluzione del quadro normativo applicabile – al precipuo fine di assicurarne l'allineamento alle disposizioni vigenti e di preservarne l'efficacia preventiva ai sensi del D.Lgs. 231/01 e successive modifiche e integrazioni.

Il risultato del lavoro realizzato è il Modello i cui tratti essenziali sono rappresentati nel presente documento di sintesi (di seguito, anche "Documento di Sintesi").

3.3. Le componenti del Modello di CARGO S.r.l.

Il presente Documento di Sintesi è costituito da una Parte Generale e da una Parte Speciale.

Nella Parte Generale, dopo aver effettuato una breve ma necessaria illustrazione della *ratio* e dei principi del Decreto, oltre ad una sintetica ricognizione delle previsioni di cui al documento "*Disciplina e compiti dell'Organismo di Vigilanza*", dedicato alla regolamentazione dell'OdV, pure ivi sinteticamente rappresentato, sono compendiati i protocolli sottoindicati (di seguito, anche "Protocolli"), che compongono il Modello di CARGO S.r.l.:

- il sistema organizzativo;
- il sistema di controllo sulla salute e sicurezza sul lavoro (gestione operativa emonitoraggio);
- il Codice Etico ed il sistema disciplinare;
- la comunicazione ed il coinvolgimento del personale sul Modello, nonché la suaformazione ed addestramento.

La Parte Speciale è, a sua volta, suddivisa in:

- **Parte Speciale A,** relativa ai c.d. reati contro la pubblica amministrazione;
- **Parte Speciale B,** relativa ai reati commessi con violazioni delle norme sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro;
- **Parte Speciale C,** relativa ai c.d. reati societari ed ai reati tributari;
- **Parte Speciale D,** relativa ai c.d. reati ambientali;
- **Parte Speciale E**, relativa ai c.d. reati in materia di ricettazione e riciclaggio;
- **Parte Speciale F,** relativa alla violazione del c.d. AI Act;
- **Whistleblowing.**

Nell'ambito delle Parti Speciali sono stati indicati, seguendo anche l'approccio metodologico giàesposto:

- le aree ritenute "a rischio reato" e le attività ''sensibili'';
- le funzioni e/o i servizi e/o gli uffici aziendali che operano nell'ambito delle aree "arischio reato" o delle attività "sensibili'';
- i reati astrattamente perpetrabili;
- le aree ritenute" strumentali", nonché i soggetti che in esse agiscono;
- la tipologia dei controlli in essere sulle singole aree a "rischio reato'' e''strumentali'';
- i principi di comportamento da rispettare al fine di ridurre il rischio di commissionedei reati;
- i compiti spettanti all'OdV al fine di ridurre il pericolo di commissione dei reati.

Nella Parte Speciale B, in particolare, sono stati indicati:

A) *i fattori di rischio esistenti nell'ambito dell'attività d'impresa svolta dalla Società;*
B) *la struttura organizzativa di CARGO S.r.l. in materia di SSL;*
C) *i principi e le norme di riferimento per la Società;*
D) *i doveri ed i compiti di ciascuna categoria di soggetti operanti nell'ambito della struttura organizzativa di CARGO S.r.l. in materia di SSL;*
E) *il ruolo dell'Organismo di Vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;*
F) *i principi informatori delle procedure aziendali in materia di SSL.*

Il presente Documento di Sintesi è, inoltre, accompagnato dai documenti che, rappresentativi di alcuni Protocolli, completano e specificano il quadro della organizzazione, della gestione e del controllo della Società, quali il Codice etico ed il Sistema Disciplinare, oltre dal documento "*Disciplina e Compiti dell'Organismo di Vigilanza*". Tali documenti, unitariamente considerati, costituiscono il Modello della Società adottato ai sensi del Decreto.

4.IL SISTEMA ORGANIZZATIVO DI CARGO S.r.l.

Il sistema organizzativo CARGO S.r.l. è interamente strutturato in modo da assicurare alla Società l'attuazione delle strategie ed il raggiungimento degli obiettivi.

La struttura dell'Ente, infatti, è stata creata tenendo conto della necessità di dotare la Società di una organizzazione tale da garantirle la massima efficienza ed efficacia operativa.

4.1. La struttura organizzativa di CARGO S.r.l.

Il sistema di organizzativo di CARGO S.r.l. risulta attualmente così articolato:

- **Amministratore Unico:**

L'Amministratore Unico è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della Società e per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, nei limiti di quanto consentito dalla legge. All'Amministratore Unico risulta, quindi, tra l'altro, conferito il potere di definire gli indirizzi strategici della Società, nonché di verificare l'esistenza e l'efficienza dell'assetto organizzativo ed amministrativo della stessa.

4.2. *L'assetto organizzativo di CARGO S.r.l.*

4.2.1. Le direzioni, definizione dell'organigramma aziendale e dei compiti

La struttura organizzativa della Società è orientata a garantire, da un lato, la separazione di compiti, ruoli e responsabilità tra le funzioni operative e quelle di controllo, dall'altro, la massima efficienza possibile.

Al fine di rendere immediatamente chiaro il ruolo e le responsabilità di ciascuno nell'ambito del processo decisionale aziendale, CARGO S.r.l. ha messo a punto un prospetto sintetico nel quale è schematizzata l'intera propria struttura organizzativa (Organigramma Funzionale).

Nell'Organigramma, in particolare, sono specificate:

- le aree in cui si suddivide l'attività aziendale;
- le linee di dipendenza gerarchica;
- i responsabili delle diverse aree.

Tali documenti, che specificano precisamente la struttura organizzativa, sono stati predisposti dalla direzione e sono, da parte del medesimo ufficio, oggetto di costante e puntuale aggiornamento in funzione dei cambiamenti effettivamente intervenuti nella struttura organizzativa. Allegato al presente documento vi è l'organigramma della società.

CARGO S.r.l. ha adottato, inoltre, un Manuale di Gestione Integrato, il quale costituisce il documento fondamentale che descrive e illustra il funzionamento del SGI per la Qualità, l'Ambiente e la Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro della CARGO S.r.l. e viene applicato a tutte le attività aziendali svolte dall'organizzazione: Altri elementi del SGI implementato sono le PO, le IO, i moduli di registrazione, le norme volontarie di riferimento. Nella convinzione, dunque, che l'adozione di un Sistema di Gestione possa aiutare a migliorare le proprie prestazioni complessive e costituire una solida base per iniziative di sviluppo sostenibile, ha implementato un SGI in accordo alle Norme della serie UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015 e UNI ISO 45001:2018, i cui fondamenti, basati sull'approccio per processi, sono descritti nel presente MGI e nei documenti di sistema predisposti.

La *governance* è fondata su una struttura snella. L'Amministratore Unico mantiene le funzioni di indirizzo strategico, approva gli assetti, i *budget*, le decisioni rilevanti e le spese eccedenti i limiti delle deleghe.

Il sistema è costruito in coerenza con i principi di adeguatezza degli assetti previsti dall'art. 2086 c.c. e dal Codice della crisi d'impresa, con particolare attenzione alla capacità della società di rilevare tempestivamente eventuali squilibri economici, finanziari o patrimoniali e di verificare la continuità aziendale su un orizzonte almeno annuale. Il Manuale tiene inoltre conto della presenza di soci pubblici e della gestione di risorse pubbliche, prevedendo presìdi di trasparenza, prevenzione dei conflitti di interesse e controllo sulla rendicontazione.

4.3. La Struttura Organizzativa in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro

Per quanto attiene allo specifico tema della salute e sicurezza sul lavoro, l'organizzazione di CARGO S.r.l. persegue l'obiettivo – nello spirito indicato dalla normativa di riferimento in materia (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) – di eliminare o, laddove ciò non sia possibile, quantomeno ridurre entro i maggiori limiti possibili, i rischi lavorativi per i soggetti a vario titolo coinvolti nelle attività in esame.

A tal fine, la Società Consortile ha adottato un Documento di Valutazione dei Rischi.

All'interno della struttura organizzativa, le figure chiamate ad operare nel rispetto dei reciproci ruoli sono:

- il Datore di Lavoro;
- il Medico Competente;
- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
- il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
- gli Addetti all'antincendio;
- gli Addetti al Servizio di Evacuazione;

- gli Addetti al Servizio di Primo Soccorso;
- i Lavoratori.

I compiti e le mansioni, da parte di ciascuna delle figure indicate, nella specifica materia della sicurezza e salute sul lavoro sono definiti per contenuto ed ambito e formalizzati nel DVR che la società ha elaborato ed integrato con la valutazione dei rischi in ottica di genere, ai sensi dell'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 81/08, al fine di recepire le evoluzioni normative e le buone prassi in materia di parità e tutela dei lavoratori e delle lavoratrici.

Tutto quanto innanzi assume, evidentemente, specifica e particolare valenza soprattutto con riferimento alle figure che rivestono particolari, dirette e specifiche responsabilità in materia (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Responsabile del Servizio Primo Soccorso Incendio Evacuazione, Medico Competente, etc.).

In ogni caso, anche per i ruoli non direttamente e primariamente coinvolti in materia (dirigenti, preposti e lavoratori), la Società esplicita, in sede di definizione dei compiti organizzativi e operativi, anche quelli relativi alle attività di rispettiva competenza connessealla sicurezza e salute sul lavoro, nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle attività stesse.

5.PROCEDURE MANUALI ED INFORMATICHE

Nell'ambito del proprio sistema organizzativo, CARGO S.r.l. ha messo appunto un complesso di procedure, sia manuali che informatiche, volto a regolamentare lo svolgimento delle attività aziendali, nel rispetto dei principi indicati dalle Linee Guida di Confindustria.

In particolare, le procedure informatiche approntate dalla Società costituiscono le regole da seguire in seno ai processi aziendali interessati, prevedendo anche i controlli da espletare al fine di garantire la correttezza, l'efficacia e l'efficienza delle attività aziendali.

6.Il SISTEMA DI CONTROLLO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

6.1. La gestione operativa in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro

L'attività aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro dovrà essere gestita secondo modalità che perseguono il fine di provvedere in modo organizzato:

- all'identificazione dei fattori di rischio riscontrati negli ambienti di lavoro e nell'esercizio delle attività

lavorative ed alla loro valutazione;

- alla massima limitazione possibile del numero di lavoratori esposti ai rischi stessi;
- all'individuazione e definizione delle misure di prevenzione e protezione e dei sistemi di cui
- all'art. 33 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. adeguati ai fattori di rischio, affinché questi stessi;
- siano eliminati ovvero, nel caso in cui l'annullamento non sia un traguardo raggiungibile, siano ridotti al minimo possibile e, quindi, gestiti e controllati quanto meglio sulla base delle specifiche cognizioni acquisite in base al progresso tecnico e delle esperienze maturate;
- all'elaborazione di procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- alla definizione prioritaria di adeguate misure di protezione collettiva nei confronti delle misure di carattere individuale;
- al controllo sanitario periodico e organizzato dei lavoratori, opportunamente distinto in funzione delle caratteristiche delle mansioni e, quindi, dei rischi specifici;
- alla programmazione della prevenzione, tendendo ad un modello che armonizzi erenda coerenti le condizioni tecniche e produttive dell'azienda con l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- alla predisposizione di piani di emergenza;
- alla formazione, informazione, nonché alla comunicazione ed al coinvolgimento adeguati dei destinatari del modello aziendale, entro l'ambito dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, specificamente in materia di sicurezza e salute sul lavoro;
- ad assicurare l'aggiornamento e la diffusione delle norme legislative ed aziendali in materia di prevenzione infortuni, sicurezza impianti e luoghi di lavoro anche mediante adeguata assistenza sulla corretta interpretazione normativa;
- alla programmata, regolare e sistematica manutenzione di ambienti, impianti, macchine ed attrezzature, con particolare riguardo al controllo e dei dispositivi di sicurezza, il tutto secondo le indicazioni dei manuali rilasciati dai fabbricanti;
- ad assicurare il rispetto della politica integrata Qualità, Ambiente, Sicurezza emessa dalla Azienda.

Le misure operative connesse allo svolgimento delle attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi sopra indicati sono definite nelle procedure aziendali – redatte in conformità alla normativa vigente – le quali assicurano adeguata tracciabilità dei processi.

Il sistema predisposto da CARGO S.r.l. prevede la definizione puntuale dei singoli compiti, dei doveri e

delle responsabilità prerogativa di ciascuna categoria di soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza sul lavoro, a partire dal Datore di lavoro fino al singolo Lavoratore.

In questa logica, sono state definite le seguenti fasi/attività e fissati i corrispondenti profili:

- l'assunzione e la qualificazione del personale;
- l'organizzazione del lavoro e delle postazioni di lavoro;
- l'acquisizione dei beni e dei servizi impiegati dall'azienda e la comunicazione delleopportune informazioni in merito a fornitori ed appaltatori;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature, degli impianti, dei mezzi diprevenzione e dei dispositivi di protezione collettiva ed individuale;
- la qualificazione e la scelta dei fornitori e degli appaltatori;
- l'efficiente gestione delle emergenze;
- le modalità da seguire per affrontare le difformità riscontrate rispetto agli obiettivi fissatied alle previsioni del sistema di controllo.

Ancora nell'alveo della sicurezza e salute su lavoro, è organizzata una rete di flusso checonsente la circolazione delle informazioni all'interno dell'azienda, al fine di:

- favorire il coinvolgimento e la consapevolezza di tutti i destinatari del modello aziendale, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità;
- assicurare la tempestiva ed adeguata evidenza di eventuali carenze o violazioni delmodello aziendale stesso, così come degli interventi necessari al suo aggiornamento.

6.2. Il sistema di monitoraggio della sicurezza

La Società Consortile CARGO S.r.l. ha posto tra gli obiettivi primari quello di strutturare un proprio sistema di controllo della gestione della sicurezza sul lavoro che risultasse efficace ed efficiente; ciò, anche in termini di aggiornamento dei documenti previsti e rappresentativi ditale gestione, corrispondentemente all'evolversi delle situazioni nei vari ambiti lavorativi del complesso. Tale sistema, che contempla sempre e comunque la formalizzazione – anche attraverso la redazione

di verbali – delle verifiche svolte, si fonda su un protocollo di monitoraggio della sicurezza organizzato su due distinti livelli.

Il primo livello interessa e coinvolge l'intero organigramma societario, essendo previsto:

- l'auto-controllo da parte dei lavoratori, i quali sono tenuti e, al contempo, formati ed informati al corretto uso delle attrezzature di lavoro, delle sostanze e preparati pericolosi, dei mezzi di

trasporto, nonché dei dispositivi di sicurezza e di protezione messi a loro disposizione; inoltre, a segnalare immediatamente le deficienze di tali mezzi e dispositivi nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza;

- l'interessamento continuo e personale delle figure aziendali cui sono attribuiti specifici compiti in materia di sicurezza sul lavoro (Datore di Lavoro, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, DirettoreTecnico e Preposto etc.), i quali intervengono, tra l'altro, in materia:
 a) di vigilanza e monitoraggio periodici e sistematici sulla osservanza degli obblighi di Legge e delle procedure aziendali in materia;
 b) di segnalazione al Datore di lavoro di eventuali deficienze e problematiche;
 c) di individuazione e valutazione dei fattori aziendali di rischio;
 d) di elaborazione delle misure preventive e protettive attuate e richiamate nel Documento di Valutazione dei Rischi, nonché dei sistemi di controllo di tali misure;
 e) di proposta dei programmi di formazione, informazione e addestramento dei lavoratori, nonché di comunicazione e coinvolgimento degli stessi.

Il secondo livello di monitoraggio sarà svolto a cura dell'Organismo di Vigilanza, al quale sarà affidato il ruolo della verifica di funzionalità ed efficacia dell'intero sistema preventivo predisposto dalla Società a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Tale compito sarà stato assegnato all'Organismo di Vigilanza sul presupposto della sua idoneità a garantire nel proprio operato – innanzi tutto in ragione della propria indipendenza dal settore di lavoro sottoposto a verifica ispettiva – piene obiettività e imparzialità.

Al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza di svolgere efficacemente le proprie funzioni e, quindi, gestire il monitoraggio di secondo livello, è previsto l'obbligo dell'invio all'Organismo stesso di copia della intera documentazione periodica prodotta in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui, segnatamente:

- il verbale della riunione periodica annuale prevista ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- l'aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio, ai sensi dell'art.17 comma1 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con i relativi allegati;
- agli infortuni sul lavoro occorsi nei siti della Società nel periodo di riferimento;

- il verbale di visita periodica annuale agli ambienti di lavoro, ai sensi dell'art.17 comma1 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- la relazione annuale da parte del Medico Competente sugli accertamenti periodici effettuati.

Le conclusioni dell'attività di monitoraggio da parte dell'Organismo di Vigilanza saranno notificate alle funzioni aziendali competenti (Datore di Lavoro); tale rendicontazione potrà contemplare l'ipotesi della formulazione di:

- proposte di modifica/aggiornamento del modello aziendale che possano interessare anche il sistema preventivo adottato dalla Società e le singole procedure aziendali operative e/o di sicurezza adottate; ciò, in ragione di eventuali inadeguatezze o violazioni riscontrate più o meno significative, ovvero, in ragione di cambiamenti della struttura organizzativa della Società;
- proposte di irrogazione di sanzioni disciplinari, nel caso in cui sia riscontrato il verificarsi delle condotte indicate nel sistema disciplinare adottato dalla società ai sensidella norma vigente in materia.

7.L'ORGANISMO DI VIGILANZA CARGO S.r.l.

Con riferimento all'Organismo di Vigilanza, l'Amministratore Unico, con l'approvazione del Modello, ha approvato il documento denominato "*Disciplina e compiti dell'Organismo di Vigilanza*", che costituisce parte integrante del Modello stesso, nel cui ambito son regolamentati profili di primario interesse in merito a tale Organismo, tra i quali:

- il numero dei membri e la composizione dell'OdV;
- le modalità di nomina e la durata dell'incarico;
- le cause di ineleggibilità e decadenza dell'OdV e dei singoli componenti;
- i presupposti e le modalità di revoca dell'incarico dell'OdV e dei singoli componenti;
- i compiti ed i poteri dell'OdV;
- le risorse assegnate all'OdV;
- i flussi informativi: a) dall'OdV nei confronti degli organi e delle risorse aziendali; b) nei confronti dell'OdV;
- le norme etiche che regolamentano l'attività dell'OdV;
- i profili di responsabilità dei componenti dell'OdV.

Nel rinviare, per una più puntuale rappresentazione, al documento approvato dall'Amministratore Unico , è opportuno, in tale sede, soffermarsi solo brevemente su alcuni dei profili sopra indicati.

7.1. La nomina e la composizione dell'Organismo di Vigilanza ed i suoi requisiti

L'Amministratore Unico di CARGO S.r.l. provvede alla nomina dell'OdV indicato dal Decreto, nel rispetto delle previsioni di cui alle Linee Guida di Confindustria.

L'OdV di CARGO S.r.l. può essere un organo monocratico, ossia costituito da una sola persona, oppure collegiale, cioè composto da più soggetti. In entrambi i casi, l'OdV può esser costituito tanto da membri "interni" quanto da membri "esterni" all'Ente.

Nello specifico, qualora si opti per la forma collegiale, lo stesso provvederà a nominare, tra i suoi membri, il Presidente; tuttavia, l'attribuzione delle funzioni di Presidente può avvenire anche in favore di un soggetto esterno alla Società, il che contribuisce a garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'OdV.

L'OdV di CARGO S.r.l. viene nominato dall'Amministratore Unico .

In conformità a quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria, l'OdV di CARGO S.r.l. si caratterizza per rispondere ai seguenti requisiti:

- autonomia e indipendenza: tali requisiti si riferiscono all'Organismo in quanto tale e caratterizzano la sua azione. A questo proposito, è previsto che l'OdV sia privo di compiti operativi, i quali, facendolo partecipare a decisioni o attività dell'azienda, potrebbero ledere l'obiettività di giudizio;
- professionalità: intesa come insieme di strumenti e tecniche necessarie allo svolgimentodell'attività assegnata, sia di carattere ispettivo che consulenziale;
- continuità di azione: per garantire una efficace e costante attuazione del Modello, la struttura dell'OdV è provvista di un adeguato *budget* e di adeguate risorse ed è dedicata esclusivamente e a tempo pieno all'attività di vigilanza;
- onorabilità ed assenza di conflitti di interessi: da intendersi nei medesimi termini previsti dalla Legge con riferimento ad amministratori e membri del Collegio Sindacale.

7.2.I compiti e i poteri dell'Organismo di Vigilanza

In conformità al disposto di cui all'art. 6, comma 1 del Decreto, all'OdV di CARGO S.r.l. è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelliedi curare il loro aggiornamento. In via generale, pertanto, spettano all'OdV i seguenti compiti:

1) di verifica e vigilanza sul Modello, ossia: verificare l'adeguatezza del Modello, vale a dire la sua idoneità a prevenire il verificarsi d i comportamenti illeciti, nonché ad evidenziarne l'eventuale

realizzazione; verificare l'effettività del Modello, ovvero la rispondenza tra i comportamenti concreti e quelli formalmente previsti dal Modello stesso, o a tali fini, monitorare l'attività aziendale, nonché la funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato dalla Società con riferimento al settore della salute e della sicurezza sul lavoro, effettuando verifiche periodiche e straordinarie (cd. "spot") ed i relativi *follow-up*;

2) di aggiornamento del Modello, ossia: curare l'aggiornamento del Modello, proponendo, se necessario, all'Amministratore Unico, l'adeguamentodello stesso, al fine di migliorarne l'adeguatezza e l'efficacia, anche in considerazione di eventuali sopraggiunti interventi normativi e/o di variazioni della struttura organizzativa o dell'attività aziendale e/o di riscontrate significative violazioni del Modello;
3) di informazione e formazione sul Modello, ovvero: promuovere e monitorare le iniziative dirette a favorire la diffusione del Modello presso tutti i soggetti tenuti al rispetto delle relative previsioni (di seguito, anche 'Destinatari'); promuovere e monitorare le iniziative, ivi inclusi i corsi e le comunicazioni, volte a favorire un'adeguata conoscenza del Modello da parte di tutti i Destinatari; riscontrare con la opportuna tempestività, anche mediante la predisposizione di appositi pareri, le richieste di chiarimento e/o di consulenza provenienti dalle funzioni o risorse aziendali ovvero dagli organi amministrativi e di controllo, qualora connesse e/o collegate al Modello;
4) di gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV, ossia: assicurare il puntuale adempimento, da parte dei soggetti interessati, di tutte le attività di *reporting* inerenti il rispetto del Modello; esaminare e valutare tutte le informazioni e/o le segnalazioni ricevute e connesse al rispetto del Modello, ivi incluso per ciò cheattiene le eventuali violazioni dello stesso; informare gli organi competenti, nel prosieguo specificati, in merito all'attività svolta, ai relativi risultati ed alle attivitàprogrammate; segnalare agli organi competenti, per gli opportuni provvedimenti, le eventuali violazioni del Modello ed i soggetti responsabili, proponendo la sanzione ritenuta più opportuna rispetto al caso concreto; in caso di controlli da parte di soggetti istituzionali, ivi inclusa la Pubblica Autorità, fornire il necessario supporto informativo agli organi ispettivi.

Per l'espletamento dei compiti ad esso assegnati, all'OdV sono riconosciuti tutti i poteri necessari ad assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello.

L'OdV, anche per il tramite delle risorse di cui dispone, ha facoltà, a titolo esemplificativo:

- di effettuare anche a sorpresa, tutte le verifiche e le ispezioni ritenute opportune ai fini del corretto espletamento dei propri compiti;
- di libero accesso presso tutte le funzioni, gli archivi ed i documenti della Società, senza alcun consenso preventivo o necessità di autorizzazione, al fine di ottenereogni informazione, dato o documento ritenuto necessario;
- di disporre, ove occorra, l'audizione delle risorse che possano fornire indicazioni o informazioni utili in merito allo svolgimento dell'attività aziendale o ad eventuali disfunzioni o violazioni del Modello;
- di avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni;
- di disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, delle risorse finanziarie stanziate dalla società.

7.3. Il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

A completamento di quanto previsto nel documento denominato "*Disciplina e compiti dell'Organismo di Vigilanza*", l'OdV, una volta nominato, potrà redigere, se lo riterrà opportuno, un proprio regolamento interno volto a disciplinare gli aspetti e le modalità concreti dell'esercizio della propria azione, ivi incluso quanto attiene al relativo sistema organizzativo e di funzionamento.

In particolare, nell'ambito di tale regolamento interno, se adottato, dovranno essere disciplinati i seguenti profili:

a) la tipologia delle attività di verifica e di vigilanza svolte dall'OdV;
b) la tipologia delle attività connesse all'aggiornamento del Modello;
c) l'attività connessa all'adempimento dei compiti di informazione e formazione dei Destinatari del Modello;
d) la gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV;
e) il funzionamento e l'organizzazione interna dell'OdV (ad es., convocazione e decisioni dell'Organismo, verbalizzazione delle riunioni, ecc.).

7.4.I flussi informativi che interessano l'Organismo di Vigilanza

L'OdV deve essere tempestivamente informato da tutti i soggetti aziendali, nonché dai terzi tenuti all'osservanza delle previsioni del Modello, di qualsiasi notizia relativa all'esistenza di possibili violazioni dello stesso. In ogni caso, devono essere obbligatoriamente e immediatamente trasmesse

all'OdV le informazioni:

A. che possono avere attinenza con violazioni, anche potenziali, del Modello, incluse, senza che ciò costituisca limitazione:

1) eventuali ordini ricevuti dal superiore e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna, o il Modello;
2) eventuali richieste od offerte di denaro, doni o di altre utilità provenienti da, o destinate, a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
3) eventuali scostamenti significativi dal budget o anomalie di spesa emersi dalle richieste di autorizzazione nella fase di consuntivazione del Controllo di Gestione;
4) eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili;
5) i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini che interessano, anche indirettamente, la Società, i suoi dipendenti o i componenti degli organi sociali;
6) le richieste di assistenza legale inoltrate alla società dai dipendenti ai sensi del CCNL, in caso dell'avvio di un procedimento penale a carico degli stessi;
7) le notizie relative ai procedimenti disciplinari in corso e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero la motivazione della loro archiviazione;
8) eventuali segnalazioni, non tempestivamente riscontrate dalle funzioni competenti, concernenti sia carenze o inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro, ovvero dei dispositivi di protezione messi a disposizione della Società, sia ogni altra situazione di pericolo connesso alla salute ed alla sicurezza sul lavoro;
9) qualsiasi scostamento riscontrato nel processo di valutazione delle offerte rispetto a quanto previsto nelle procedure aziendali o ai criteri predeterminati.

B. relative all'attività della Società, che possono assumere rilevanza quanto all'espletamento da parte dell'OdV dei compiti ad esso assegnati, incluse, senza che ciò costituisca limitazione:

1) i rapporti preparati, nell'ambito della loro attività, dai Responsabili Interni nominati;
2) le notizie relative ai cambiamenti organizzativi o delle procedure aziendali vigenti;
3) l'implementazione del sistema dei poteri e delle deleghe e i relativi aggiornamenti;
4) le eventuali comunicazioni della società di revisione riguardanti aspetti che possonoindicare una

carenza dei controlli interni;

5) le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
6) i prospetti riepilogativi delle gare, pubbliche o a rilevanza pubblica, a livello nazionale/locale cui la Società ha partecipato e ottenuto la commessa; nonché i prospetti riepilogativi delle commesse eventualmente ottenute a seguito di trattativa privata;
7) la reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e segnatamente il verbale della riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché tutti idati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi nei siti della Società;
8) il bilancio annuale, corredato della nota integrativa, nonché la situazione patrimoniale semestrale;
9) gli incarichi conferiti alla società di revisione;
10) le comunicazioni, da parte del Collegio Sindacale e della società di revisione, relative ad ogni criticità emersa, anche se risolta;
11) i risultati dei test individuali finalizzati a riscontrare gli aspetti etici della prestazione lavorativa.

L'OdV, nel corso dell'attività di indagine che segua alla segnalazione, deve agire in modo da garantire che i soggetti coinvolti non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, assicurando, quindi, la riservatezza del soggetto che effettua la segnalazione (salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente).

La Società, al fine di facilitare le segnalazioni all'OdV da parte dei soggetti che vengano a conoscenza di violazioni del Modello, anche potenziali, si propone di attivare gli opportuni canali di comunicazione dedicati e, precisamente, una apposita casella di posta elettronica.

I medesimi canali di comunicazione sono utilizzati anche per le informazioni di cui al precedente punto sub B.

Quanto all'attività di *reporting* dell'OdV agli organi societari, si rammenta che l'OdV relaziona per iscritto, almeno una volta l'anno, all'Amministratore Unico sull'attività compiuta nel periodo e sull'esito della stessa, fornendo pure una anticipazione sulle linee generali diintervento per il periodo successivo.

L'attività di *reporting* avrà ad oggetto, in particolare:

- l'attività, in genere, svolta dall'OdV;
- eventuali problematiche o criticità che si siano evidenziate nel corso dell'attività divigilanza;
- le azioni correttive, necessarie o eventuali, da apportare al fine di assicurare l'efficacia e l'effettività del Modello nonché lo stato di attuazione delle azioni correttive deliberate

dall'Amministratore Unico ;

- l'accertamento di comportamenti non in linea con il Modello;
- la rilevazione di carenze organizzative o procedurali tali da esporre la Società alpericolo che siano commessi reati rilevanti ai fini del Decreto;
- l'eventuale mancata o carente collaborazione da parte delle funzioni aziendalinell'espletamento dei propri compiti di verifica e/o d'indagine;
- in ogni caso, qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioniurgenti da parte degli organi deputati.

In ogni caso, l'OdV può rivolgersi all'Amministratore Unico ogni qualvolta lo ritenga opportuno ai fini dell'efficace ed efficiente adempimento dei compiti ad esso assegnati.

Gli incontri devono essere verbalizzati e le copie dei verbali devono essere conservate pressogli uffici dell'OdV.

8.IL CODICE ETICO di CARGO S.R.L.

8.1. Elaborazione ed approvazione del Codice Etico

CARGO S.r.l. cura da lungo tempo, e con particolare attenzione, lavalorizzazione e la salvaguardia dei profili etici della propria attività d'impresa, avendo individuato quale valore centrale della propria cultura e dei propri comportamenti il concetto di "integrità".

In questo contesto, la Società si è rivelata particolarmente attiva nel garantire una adeguata formazione del personale dipendente, incentrata sulla condivisione della propria cultura di impegno, correttezza e rispetto delle regole.

Il Codice Etico si conforma ai principi indicati nelle Linee Guida di Confindustria.

Il Codice Etico costituisce l'unico riferimento per fornire l'indirizzo etico di tutte le attività della Società, ai fini del Decreto.

Di seguito viene sintetizzato il Codice Etico di CARGO S.r.l., fermo restando che per la relativa completa disciplina si rimanda al relativo documento nella sua interezza, che costituisce parte integrante del Modello.

8.2.Finalità e struttura del Codice Etico. I destinatari del Codice Etico

Il Codice Etico di CARGO S.r.l. indica i principi generali e le regole comportamentali cui la Società riconosce valore etico positivo ed a cui devono conformarsi tutti i Destinatari.

Tali sono tutti gli amministratori, i sindaci ed i soggetti che operano per la società incaricata della revisione della Società (di seguito, per brevità, rispettivamente indicati quali "Amministratori", "Sindaci" e "Revisore"), i suoi dipendenti, inclusi i dirigenti (di seguito, per brevità, congiuntamente indicati quali 'Personale'), nonché tutti coloro che, pur esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente, per CARGO S.r.l. (es., procuratori, agenti, collaboratori a qualsiasi titolo, consulenti, fornitori, partner commerciali, di seguito, indicati quali "Terzi Destinatari").

I Destinatari sono tenuti ad osservare e, per quanto di propria competenza, a far osservare i principi contenuti nel Modello e del Codice Etico che ne è parte, vincolante per tutti loro ed applicabile anche alle attività svolte dalla Società.

Il complesso delle regole contenute nel Codice Etico, peraltro, uniformando i comportamenti aziendali a *standard* etici particolarmente elevati ed improntati alla massima correttezza e trasparenza, garantisce la possibilità di preservare l'immagine e la reputazione della Società assicurando nel contempo un approccio etico al mercato, con riguardo sia alle attività svolte nell'ambito del territorio italiano, sia a quelle relative a rapporti internazionali.

Il *corpus* del Codice Etico è così suddiviso:

A) una parte introduttiva, nel cui ambito sono anche indicati i Destinatari;
B) i principi etici di riferimento, ossia i valori cui CARGO S.r.l. dà rilievo nell'ambitodella propria attività di impresa e che devono essere rispettati da tutti i Destinatari;
C) le norme ed i principi di comportamento dettati con riguardo a ciascuna categoria diDestinatari;
D) le modalità di attuazione e controllo sul rispetto del Codice Etico da parte dell'OdV.
E) il procedimento di irrogazione delle sanzioni previste in caso di accertata violazione delModello da parte dei Destinatari.

9.COMUNICAZIONE E FORMAZIONE SUL MODELLO E SUI PROTOCOLLI CONNESSI

9.1.La comunicazione ed il coinvolgimento sul Modello e sui Protocolli connessi

La Società promuove la più ampia divulgazione, all'interno e all'esterno della struttura, dei principi e delle previsioni contenuti nel Modello e nei Protocolli ad esso connessi.

Il Modello è comunicato formalmente a tutti i soggetti apicali (inclusi gli Amministratori, i Sindaci ed il Revisore) ed al Personale della Società mediante consegna di copia integrale, anche su supporto informatico o in via telematica, nonché depositato in luogo accessibile a tutti.

Della eseguita consegna e dell'impegno da parte dei Destinatari al rispetto delle regoleivi previste

deve essere conservata traccia documentale agli atti dell'Odv.

Per i Terzi Destinatari tenuti al rispetto del Modello, lo stesso è reso disponibile sul sito *internet* della Società.

Sotto tale ultimo aspetto, al fine di formalizzare l'impegno al rispetto dei principi del Modello e dei Protocolli ad esso connessi da parte di Terzi Destinatari, è previsto l'inserimento nel contratto di riferimento di una apposita clausola, ovvero, per i contratti già in essere, la sottoscrizione di una specifica pattuizione integrativa, in tal senso.

L'OdV può promuovere, anche mediante la predisposizione di appositi piani, approvati ed implementati dalla Società, e monitora tutte le ulteriori attività di informazione che dovesse ritenere necessarie o opportune.

9.2. La formazione e l'addestramento sul Modello e sui Protocolli connessi

In aggiunta alle attività connesse all'informazione dei Destinatari, l'OdV ha il compito di curarne la periodica e costante Formazione, ovvero di promuovere e monitorare l'implementazione, da parte della Società, delle iniziative volte a favorire una conoscenza ed una consapevolezza adeguate del Modello e dei Protocolli ad esso connessi, al fine diincrementare la cultura di eticità all'interno della Società.

In particolare, è previsto che i principi del Modello, e in particolare quelli del Codice Etico che ne sono parte, siano illustrati alle risorse aziendali attraverso apposite attivitàformative (ad es., corsi, seminari, questionari, ecc.), a cui è posto obbligo di partecipazione e lecui modalità di esecuzione sono pianificate dall'OdV mediante predisposizione di specifici Piani,approvati ed implementati dalla Società.

I corsi e le altre iniziative di formazione sui principi del Modello sono, peraltro, differenziati in base al ruolo ed alla responsabilità delle risorse interessate, ovvero mediante laprevisione di una formazione più intensa e caratterizzata da un più elevato grado di approfondimento per i soggetti qualificabili come "apicali" alla stregua del Decreto, nonché per quelli operanti nelle aree qualificabili come "a rischio" ai sensi del Modello.

La Società promuove, inoltre, la formazione e l'addestramento dei Destinatari del Modello, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, nelle questioni connesse alla SSL, al fine di assicurare un'adeguata consapevolezza circa l'importanza sia della conformitàdelle azioni

rispetto al Modello, sia delle possibili conseguenze connesse a violazioni dello stesso; in quest'ottica, particolare rilevanza è riconosciuta alla formazione ed all'addestramentodei soggetti che svolgono compiti in materia di SSL.

10.L'AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

L'OdV ha il compito di promuovere il necessario e continuo aggiornamento e adeguamento del Modello e dei Protocolli ad esso connessi (ivi incluso il Codice Etico), suggerendo all'organo amministrativo, o alle funzioni aziendali di volta in volta competenti, le correzioni e gli adeguamenti necessari o opportuni.

L'Amministratore Unico è responsabile, unitamente alle funzioni aziendali eventualmente interessate, dell'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in conseguenza di un mutamento degli assetti organizzativi o dei processi operativi, di significative violazioni del Modello stesso, di integrazioni legislative.

Gli aggiornamenti e adeguamenti del Modello, o dei Protocolli ad esso connessi, sono comunicati dall'OdV mediante apposite comunicazioni inviate a mezzo e-mail o pubblicate sul sito internet della Società e, se del caso, attraverso la predisposizione di sessioni informative illustrative degli aggiornamenti e adeguamenti più rilevanti.